

CONSULTA DEI GIOVANI ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO

DI FUNZIONAMENTO _____ 2

ART. 1 - Costituzione e finalità _____	2
ART. 2 - Compiti della Consulta dei Giovani _____	2
ART. 3 - Organi della Consulta Comunale dei Giovani _____	2
ART. 4 - L'Assemblea _____	2
ART. 5 - Compiti dell'Assemblea _____	3
ART. 6 - Durata in carica dell'Assemblea _____	3
ART. 7 - Il Presidente _____	3
ART. 8. - Il Comitato Esecutivo _____	4
ART. 9 - Compiti dell'Esecutivo _____	4
ART. 10 - Pubblicità delle sedute _____	4
ART. 11 - Validità delle sedute _____	4
ART. 12 - Votazione _____	4
ART. 13 - Successive modifiche _____	5
ART. 14 - Disposizioni finali _____	5

CONSULTA DEI GIOVANI

ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

[indice](#)

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

1. Per la ricerca di soluzioni a problemi inerenti i ragazzi e le ragazze del nostro Comune, l'Amministrazione Comunale di Pontedera si dota e si avvale della Consulta dei Giovani. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, della Giunta e degli Enti derivati del Comune.

2. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con i giovani eletti nelle Istituzioni e si avvale dell'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. La Consulta esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Pontedera. In particolare la Consulta valuta l'attuazione dei programmi delle autorità competenti a proposito delle questioni riferite nell'art. 1; elabora progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l'impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze. La Consulta, inoltre, raccoglie e diffonde materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per cui si è formata. Può svolgere attività di indagine per la conoscenza sulla condizione giovanile nel territorio comunale.

2. La Consulta collabora inoltre al funzionamento e alla gestione del Servizio InformaGiovani del Comune di Pontedera.

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

1. Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani:

- l'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani, più avanti detta "Assemblea";
- il Comitato Esecutivo dei Giovani, più avanti detto "Comitato";
- il Presidente della Consulta Comunale dei Giovani, più avanti detto "Presidente".

ART. 4 - L'ASSEMBLEA

1. Hanno titolo a partecipare all'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani:

- 1 rappresentante di ogni associazione e organizzazione che svolga attività riferita prevalentemente al mondo giovanile;
- 1 rappresentante per ogni organizzazione politica giovanile presente sul territorio;

- 1 rappresentante per ogni rappresentanza studentesca negli organi collegiali delle scuole presenti sul territorio;
- ogni persona (di età inferiore ai 29 anni) interessata, anche a titolo personale, a dare il proprio contributo all'attività svolta dalla Consulta.
 2. La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene con atto della Giunta Municipale, sulla base delle richieste pervenute.
 3. La composizione della Consulta sarà aggiornata trimestralmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo.
 4. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato, tranne il singolo, che partecipa solo con voto consultivo, a meno che un insieme di 6 giovani residenti nel Comune non deleghino un loro rappresentante con diritto di voto.
 5. L'Assemblea si riunisce almeno ogni 2 mesi su convocazione del Presidente.
 6. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione della maggioranza dell'Esecutivo oppure su determinazione di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
 7. La convocazione scritta deve pervenire negli stessi termini e secondo le modalità stabilite per il Consiglio Comunale, fatta salva eventuale diversa regolamentazione decisa dall'Assemblea stessa. È inoltre facoltà dell'Assemblea di avvalersi di una o più figure professionali con funzioni consultive e senza diritto di voto.

ART. - 5 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - eleggere al suo interno il Presidente;
 - eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo;
 - fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa al Comitato Esecutivo;
 - ratificare l'operato dell'Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati.
2. È inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 6 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea resta in carica per lo stesso periodo degli organi elettivi del Comune.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

1. È eletto dall'Assemblea al suo interno, con maggioranza assoluta.
2. Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta, ove invitato, e presso l'organo di gestione dell'InformaGiovani.
3. Compiti del Presidente sono:
 - convocare e presiedere l'Assemblea;
 - convocare e presiedere l'Esecutivo.

ART. 8. - IL COMITATO ESECUTIVO

1. È presieduto dal Presidente della Consulta.
2. È composto da un minimo di cinque membri che varia a seconda delle commissioni e del lavoro da svolgere, e comunque non inferiore a 3 e superiore a 9.
3. Alle riunioni dell'Esecutivo possono essere invitati l'Assessore alle Politiche Giovanili ed i rappresentanti, presenti nell'Assemblea, dei gruppi consiliari.
4. I membri dell'Esecutivo che risultino assenti per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea, a cui spetta la loro sostituzione.

ART. 9 - COMPITI DELL'ESECUTIVO

1. Sono compiti del Comitato Esecutivo:
 - sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea
 - proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati;
 - proporre l'eventuale costituzione, nell'Assemblea, di commissioni di lavoro che a loro volta eleggono al loro interno un coordinatore non necessariamente appartenente all'Esecutivo;
 - attribuire a ciascun membro dell'Esecutivo la responsabilità di un determinato settore di attività.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Il pubblico, però, non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ART. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri con diritto di voto.
2. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

ART. 12 - VOTAZIONE

1. Tanto l'Assemblea quanto l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.

ART. 13 - SUCCESSIVE MODIFICHE

1. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica approvata da parte dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'integrazione del presente regolamento (durata in carica di organi, revoca, dimissioni ecc.) può essere deliberata dall'Assemblea della Consulta dei Giovani, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; copia delle integrazioni approvate dovrà essere trasmessa al Sindaco.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.

[indice](#)

***Approvato con deliberazione C.C. n. 191 del 16/11/1999
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 10/01/2000 al 25/01/2000***